Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 22 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 22 MARZO 1976:

MINISTERO DELLA SANITA'

Supplemento n. 1

Elenco dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

(1970)

Supplemento n. 2

Elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

(1971)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **928**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui alll'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 18 (ex 15), relativo alla propedeuticità per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, è modificato nel senso che la propedeuticità riguardante gli esami di diritto romano e di esegesi delle fonti del diritto romano è abrogata e sostituita dalla seguente frase:

« All'esame di diritto romano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano ».

Art. 75 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali viene aggiunto il seguente:

istituto policattedra di chimica industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 9

LEGGE 6 marzo 1976, n. **52**.

Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio. Tali alloggi rimangono di proprietà dello Stato.

Il programma e la localizzazione degli interventi — da realizzare su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 — sono predisposti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per l'edilizia residenziale.

I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale.

Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative alla acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.

Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di urbanizzazione si procederà, ove necessario, previa delega dei comuni interessati.

Art. 2.

Per far fronte alla spesa occorrente per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1976, di lire 25 miliardi nell'anno 1977, di lire 50 miliardi nell'anno 1978 e di lire 35 miliardi nell'anno 1979. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

L'assegnazione degli alloggi in locazione è demandata alla commissione provinciale prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906, integrata dal comandante della legione del Corpo delle guardie di finanza o da un suo rappresentante nonchè da un rappresentante del comandante del Corpo degli agenti di custodia e da un rappresentante del comandante del Corpo forestale dello Stato.

La commissione prevista dal comma precedente verrà integrata, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, con rappresentanti del personale civile e militare in attività di servizio della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni per lo snellimento delle procedure recate dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge con modificazioni.

Art. 5.

Nelle province di Trento e di Bolzano i finanziamenti di cui all'articolo 1 vengono utilizzati per la costruzione di alloggi di servizio a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Gli alloggi restano di proprietà dello Stato e vengono concessi al personale di cui all'articolo 1, in relazione alla prestazione del proprio servizio nelle località dove gli alloggi sono ubicati.

La concessione viene meno col cessare del rapporto di servizio del concessionario o con il suo trasferimento in altra sede.

I concessionari devono corrispondere un canone determinato nei modi di cui all'articolo 1, terzo comma.

Gli alloggi vengono costruiti e gestiti per conto dello Stato dall'istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Trento del 30 dicembre 1972, n. 31 e dall'istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Bolzano del 20 agosto 1972, n. 15.

Per la concessione degli alloggi si applica il disposto dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — GULLOTTI — FORLANI — STAMMATI — BONIFACIO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. 53.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Camillo, in Grottaferrata.

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Frascati 19 agosto 1972, integrato con dichiarazione di pari data e con decreto 18 giugno 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Camillo, in località Borghetto del comune di Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. 54.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rosalia, in Acquaviva Platani.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissetta 20 maggio 1971, integrato con dichiarazioni 20 ottobre 1973 e 20 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Rosalia, in località Piano Pennacchio del comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 16

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1976.

Programma degli interventi in materia di edilizia ospedaliera universitaria negli anni finanziari 1975 e 1976.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 551;

Viste le leggi 3 agosto 1949, n. 589; 30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1968, numero 1574, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 35, con il quale è stato approvato il programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere degli anni finanziari 1967 e 1968, con riserva di provvedere a parte per quanto concerne gli interventi a favore delle università e degli istituti universitari a termini dell'art. 3 della citata legge n. 82 del 1968;

Visti i decreti interministeriali 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970, 10 febbraio 1972, 28 marzo 1972, 1° dicembre 1972 e 23 febbraio 1973, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi e sono state apportate variazioni ed integrazioni agli elenchi allegati ai decreti stessi per le costruzioni ospedaliere, policlinici, cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati negli anni finanziari dal 1965 al 1972;

Ritenuta la necessità di effettuare, con i limiti di impegno stabiliti dalla succitata legge del 10 ottobre 1975, n. 551, per gli anni finanziari 1975 e 1976, intervento per il completamento di opere e per il pagamento di revisione prezzi;

Visto il programma all'uopo elaborato sulla scorta degli elementi forniti dai provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Sentiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, i Ministeri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

A termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

E' approvato, come da seguente elenco il programma degli interventi per il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari per gli anni finanziari 1975 e 1976 con i limiti di impegno stabiliti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 551:

Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa già ammessa a contributo dal 1967 al 1972	Spesa ammessa ora a contributo
		Importi espressi in milioni di lire		
	PIEMONTE			
Università di Torino . . .	Completamento delle cliniche: otorinolaringoiatrica, ostetrica-ginecologica, psichiatrica, urologica, del centro medicina nucleare, della clinica di patologia speciale medica, dell'istituto di patologia ostetrica-ginecologica, del centro di medicina e chirurgia sperimentale, del centro di alta rianimazione e del trapianto e spese di revisione dei prezzi	10.982	3.112	3.000
	LOMBARDIA			
Università di Pavia . .	Ospedale clinicizzato « San Matteo » completamento della clinica pediatrica, revisione dei prezzi contrattuali	1.500	1.500	536
	VENETO			
Università di Padova . . .	Istituti ospitalieri Verona completamento centro clinicizzato di Borgo Roma e spese per revisione dei prezzi contrattuali	9.500	4.650 4.475 (a carico Ente)	609

Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa già ammessa a contributo dal 1967 al 1972	Spesa ammessa ora a contributo
		Importi espressi in milioni di lire		
	TOSCANA			
Università di Siena	Completamento della costruzione della nuova sede del policlinico, 2° lotto, 2° stralcio e spese per revisione prezzi contrattuali	25.700	4.025	5.736
	UMBRIA			
Università di Perugia	Completamento clinica di neurologia e neurochirurgia e cliniche varie, revisione dei prezzi contrattuali	1.600	500	201
	CAMPANIA			
Università di Napoli	Completamento del nuovo policlinico: cliniche pediatrica, puericultura, ortopedia, dermatologia, odontoiatria, oculistica, otorinolaringoiatrica, malattie nervose e malattie infettive, spese per revisione dei prezzi contrattuali e per maggiori oneri di espropriazioni	19.844,3	18.904,3	8.166
	SICILIA			
Università di Palermo	Completamento del policinico, revisione prezzi contrattuali	6.500	1.000	151
Università di Catania	Completamento dei padiglioni di chirurgia, medicina, malattie tropicali, radiologia; spese per revisione dei prezzi contrattuali	15.000	1.500	3.094
Università di Messina	Completamento delle cliniche: dermosifilopatica, di patologia medica e chirurgica, anatomia patologica delle malattie infettive; spese per revisione dei prezzi contrattuali	37.264,3	8.735,7	8.239
	SARDEGNA			
Università di Sassari	Completamento delle cliniche: medica, ortopedica e radiologica; revisione dei prezzi contrattuali	1.640	1.640	268

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1976
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 49

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro supplente del comitato consultivo per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 347, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 14 agosto 1974, concernente la ricostituzione del comitato consultivo per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970;

Vista la comunicazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datata 25 novembre 1975, con la quale si rende noto che il dott. Achille Germani, dirigente superiore, è designato quale membro supplente del comitato predetto, in sostituzione del dott. Mario Cappelli;

Decreta:

Il dott. Achille Germani, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è chiamato a fare parte, in qualità di membro supplente, del comitato di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Mario Cappelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 96

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara;

Viste le dimissioni del dott. Emanuele Levati da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota n. 895 del 20 gennaio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Novara ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Roberto Calcaterra in sostituzione del dott. Emanuele Levati, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Roberto Calcaterra è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Emanuele Levati, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(3235)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 10 gennaio 1972, relativo alla iscrizione di cinquanta varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1972, con il quale è stata iscritta nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di Lolium d'Italia « Barwoltra »;

Vista la domanda con la quale la ditta Barenbrug's Zaadhandel N.V., ha chiesto che il compito della conservazione in purezza della predetta varietà venga affidato alla ditta Barenbrug's Saatzucht G.m.b.H., Frankenstrasse, 35 - 2 Hamburg 1 (Repubblica federale tedesca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato il citato decreto ministeriale 10 gennaio 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di Lolium d'Italia « Barwoltra », di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1972, è la ditta Barenbrug's Saatzucht G.m.b.H., Frankenstrasse, 35 - 2 Hamburg 1 (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(3044)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazioni allo statuto della Banca del monte di Parma Monte di credito su pegno, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della Banca del monte di Parma - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Parma, approvato con proprio decreto 13 novembre 1970, e le successive modificazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 15 ottobre 1975 e 9 dicembre 1975;

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardanti la modifica degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, comma primo e 40 dello statuto della Banca del monte di Parma - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Parma, in conformità al seguente testo:

Art. 9, comma primo. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Art. 40. — Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(3105)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Autorizzazione alla Banca Venturi - Società per azioni, in Copertino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 3 giugno 1963, 19 gennaio 1970, 22 febbraio 1973 e 8 aprile 1974, con i quali la Banca Venturi - Società per azioni, con sede in Copertino (Lecce), è stata autorizzata a compiere nelle località in essi indicate le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Venturi - Società per azioni, con sede in Copertino (Lecce), con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Andrano, Ortelle e Spongano, in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Venturi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(3107)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 10 gennaio 1972, relativo alla iscrizione di cinquanta varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1972, con il quale è stata iscritta nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di lolium d'Italia « Avance »;

Vista la domanda con la quale la ditta Zwaan & De Wiljes B.V. ha chiesto che il compito della conservazione in purezza della predetta varietà di Lolium d'Italia, venga affidato alla ditta Zwaan & De Wiljes' Zaadteelt & Zaadhandel G.m.b.H. - Jungfernstieg, 38 - Hamburg, 36 (Repubblica federale tedesca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato il citato decreto ministeriale 10 gennaio 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di lolium d'Italia « Avance », di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1972, è la ditta Zwaan & De Wiljes' Zaadteelt & Zaadhandel G.m.b.H. - Jungfernstieg, 38 - Hamburg, 36 (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(3049)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 23 ottobre 1974, relativo all'affidamento della responsabilità della conservazione in purezza della varietà di orzo « Atlantis » alla ditta Venturoli sementi, in Pianoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1974, con il quale è stata iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di orzo polistico « Atlantis »;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 2 dicembre 1974, con il quale è stata affidata la responsabilità della conservazione in purezza della varietà di orzo polistico « Atlantis » alla ditta Venturoli sementi, in Pianoro (Bologna);

Vista la domanda con la quale la ditta Venturoli sementi ha chiesto che la conservazione in purezza della predetta varietà di orzo polistico sia trasferita alla ditta Otto Breustedt G.m.b.H. - Schladen Harz (Repubblica federale tedesca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il decreto ministeriale 23 ottobre 1974;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di orzo polistico « Atlantis », di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1974, è la ditta Otto Breustedt G.m.b.H. - Schladen Harz (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare agricola di Palazzolo sull'Oglio, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Brescia ed in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1957, con il quale la Banca mutua popolare agricola di Palazzolo sull'Oglio, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca mutua popolare agricola di Palazzolo sull'Oglio, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), con il decreto di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Bassano Bresciano, Cigole, Corzano, Orzivecchi, Paratico, Villachiara in provincia di Brescia; Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Bolgare, Castelli Calepio, Cortenuova, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Telgate, Viadanica in provincia di Bergamo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca mutua popolare agricola di Palazzolo sull'Oglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 29 dicembre 1970, relativo alla iscrizione di sessantaquattro varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1971, con il quale è stata iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di loglio d'Italia « Billion »;

Vista la domanda con la quale la ditta D. J. van der Have, Kapelle - Biezelinge (Olanda), ha chiesto che il compito della conservazione in purezza della predetta varietà di Loglio d'Italia sia affidato alla ditta D. J. van der Have G.m.b.H. - 51 Aachen, Wilhelmstrasse, 27 (Repubblica federale tedesca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 29 dicembre 1970;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di loglio d'Italia « Billion », di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1970, è la ditta D. J. van der Have G.m.b.H. - 51 Aachen, Wilhelmstrasse, 27 (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(3051)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1976.

Iscrizione di ventiquattro varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permetterne l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1975, relativo alla nomina, per il triennio 1975-77, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 2417 del 20 dicembre 1975, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 12 dicembre 1975, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di ventiquattro varietà di specie agrarie;

Visto il verbale della predetta adunanza del 12 dicembre 1975;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie le cui descrizioni approvate dalla commissione nella riunione del 12 dicembre 1975, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso l'istituto stesso:

1) Patata « Ukama »:

responsabile della conservazione in purezza: Friese Maatchapij Van Landbouw - Leeuwarden (Olanda);

2) Patata « Poumpadour »:

responsabile della conservazione in purezza: Friese Coöp. Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed G.A. DE.Z.P.C. - Leeuwarden (Olanda);

3) Patata « Vindika »:

responsabile della conservazione in purezza: B.V. Verenig De Kwzekbedrijven - Emmeloord (Olanda);

4) Patata « Linzer Rose »:

responsabile della conservazione in purezza: O.O. Landes Saatbaugenossenschaft, r. G.m.b.H. Linz Hart (Austria);

5) Patata « Conny »:

responsabile della conservazione in purezza: Coop. Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft - Vienna (Austria);

6) Patata « Hermes »:

responsabile della conservazione in purezza: Coop. Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft Vienna (Austria);

7) Patata « Feja »:

responsabile della conservazione in purezza: Henri Demesmay - Lille (Francia);

8) Patata « Redbad »:

responsabile della conservazione in purezza: Friese Maatschapij Van Landbouw - Leeuwarden (Olanda);

9) Patata « Nicola »:

responsabile della conservazione in purezza: Saatzucht Soltau - Bergen e G.m.b.H. - Soltau (Repubblica federale tedesca);

10) Barbabietola da zucchero « Ceres Monomer »:

responsabile della conservazione in purezza: ETS Ceres - Mereville (Francia);

11) Barbabietola da zucchero «Ceres Trimonomer»:

responsabile della conservazione in purezza: ETS Ceres - Mereville (Francia);

12) Barbabietola da zucchero «Maribo Ultramono»:

responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker - Copenaghen (Danimarca);

13) Barbabietola da zucchero «Kaweprecercomono»:

responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht - Aktiengesellschaft vorm. Rabbethge & Giesecke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca);

14) Barbabietola da zucchero « Cremona »:

responsabile della conservazione in purezza: Hilleshog Frö A B - Senigallia (Ancona);

15) Barbabietola da zucchero « Monika »:

responsabile della conservazione in purezza: Hilleshog Frö A B - Senigallia (Ancona);

16) Barbabietola da zucchero « Monarc »:

responsabile della conservazione in purezza: Tourneur Frères Coulommiers (Francia);

17) Barbabietola da zucchero « Bonamono »:

responsabile della conservazione in purezza: A. Dieckmann Heimburg Saatzucht - Sülbeck (Repubblica federale tedesca);

18) Barbabietola da foraggio « Polysais bianca »:

responsabile della conservazione in purezza: S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a. - Cesena (Forlì);

19) Barbabietola da foraggio « Polysais gialla »:

responsabile della conservazione in purezza: S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a. - Cesena (Forlì);

20) Erba medica « Garisenda »:

responsabile della conservazione in purezza: Roffi s.s.a.s. - Via D'Azeglio - Bologna;

21) Trifoglio pratense « Patavium »:

responsabile della conservazione in purezza: Gasparin sementi - Castelfranco Veneto (Treviso);

22) Colza « SV 70/8228 »:

responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi - Bologna;

23) Girasole « Cernianka »:

responsabile della conservazione in purezza: I.S.E.A. - Italiana sementi elette - Falconara Marittima (Ancona);

24) Girasole « Marche 1 »:

responsabile della conservazione in purezza: Ente di sviluppo nelle Marche - Ancona.

Roma, addì 2 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1976.

Importazione di giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 321 del 13 febbraio 1976, concernente il rilascio, durante il periodo di applicazione di misure di salvaguardia, di titoli per l'importazione di determinati bovini di razze alpine destinati all'ingrasso;

Considerata la necessità di adottare misure necessarie ad assicurare l'effettiva destinazione all'ingrasso del bestiame bovino importato;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive di giovani bovini maschi, destinati all'ingrasso, delle razze alpine di cui al regolamento (CEE) della commissione n. 321 del 13 febbraio 1976, di peso superiore a 220 kg ed inferiore o uguale a 300 kg, sono subordinate alla presentazione in dogana di un titolo d'importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II.

Le domande per ottenere il titolo d'importazione devono contenere l'indicazione del numero dei capi, che non deve essere inferiore a 100 e del Paese di origine e provenienza.

Esse debbono essere accompagnate:

a) da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente con la quale viene assunto l'impegno che i giovani bovini verranno ingrassati per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di sdoganamento;

b) da una cauzione pari a 60 unità di conto per ogni capo. La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria con una validità di almeno undici mesi prorogabile per ulteriori sei mesi.

Le domande per ottenere il titolo, firmate in modo leggibile dai richiedenti, devono contenere l'esatta indicazione del domicilio o della sede, nonchè del luogo in cui viene esercitata l'attività di allevamento e devono essere presentate nei primi dieci giorni di ogni mese. Le domande possono essere presentate fino al 19 marzo 1976.

Art. 2.

La qualifica di allevatore deve essere confermata da una attestazione del sindaco del comune nel quale viene esercitata l'attività di allevamento. Nel caso di associazioni di allevatori o di cooperative sarà sufficiente la esibizione dell'atto costitutivo e dello statuto delle medesime.

Qualora il richiedente non sia allevatore, le domande devono essere sottoscritte anche dall'allevatore che effettuerà l'ingrasso dei bovini importati. La qualità di allevatore deve essere provata come nel comma precedente.

Art. 3.

La cauzione di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *b*), viene svincolata:

a) se i bovini non sono stati macellati prima che sia trascorso il periodo di centoventi giorni dalla data di sdoganamento;

b) se i bovini siano morti per malattia o infortunio prima che sia trascorso il periodo di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *a*), del presente decreto.

La prova dei fatti di cui al comma precedente è costituita da una attestazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati allevati i giovani bovini.

Se tale prova non è fornita entro trenta giorni dalla data di scadenza nel periodo previsto all'art. 1, terzo comma, lettera *a*), la cauzione viene incamerata.

Gli interessati, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione, devono presentare domanda al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II, corredata da:

a) attestazione di cui al precedente comma;

b) titolo originale di importazione;

c) originale della bolletta doganale di importazione.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto le dogane dispongono, a tutti gli effetti, che in materia di pesatura e marcatura, vengano osservate le norme relative all'importazione del bestiame bovino da ingrasso.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

(3307)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1976.

Importazione di 48.500 capi di vitelli e giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento n. 320 della commissione della CEE del 13 febbraio 1976, concernente il rilascio, durante il periodo di applicazione di misure di salvaguardia, di titoli di importazione per 50.000 capi di vitelli e giovani bovini destinati all'ingrasso;

Considerata la necessità di adottare misure necessarie ed assicurare la effettiva destinazione all'ingrasso del bestiame bovino da importare nei limiti della quota assegnata all'Italia ammontante a capi 48.500, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE);

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive di vitelli maschi o giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso superiore a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg, nei limiti del contingente di 48.500 capi, sono subordinate alla presentazione in dogana di un titolo di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II.

Se il peso del giovane bovino importato è inferiore del 10 % al massimo al peso di 220 kg, l'animale è da considerarsi importato in virtù del presente regolamento.

Le domande per ottenere il titolo debbono contenere l'indicazione del numero dei capi, che non deve essere inferiore a cento, e del Paese di provenienza.

Esse debbono essere accompagnate:

a) da una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, da cui risulta che il medesimo esercita l'attività di allevamento di bovini e si impegna a destinare all'ingrasso i bovini da importare per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di sdoganamento;

b) dall'atto costitutivo e dallo statuto, se il richiedente è una associazione di allevatori o una cooperativa agricola;

c) da una cauzione pari a 60 unità di conto per ogni capo. La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria con una validità di almeno undici mesi prorogabile per ulteriori sei mesi.

Le domande, firmate in modo leggibile dai richiedenti, debbono contenere l'esatta indicazione del domicilio o della sede, nonchè del luogo in cui viene esercitata l'attività di allevamento. Qualora sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, le domande debbono essere corredate altresì dall'atto comprovante detto rapporto.

Art. 2.

Per l'esame delle singole domande a istituita un comitato interministeriale, composto:

1) dal dirigente generale della tutela economica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o da un suo sostituto;

2) dal dirigente generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, o da un suo sostituto;

3) dal dirigente generale delle importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, o da un suo sostituto.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero.

Ai fini del rilascio dei titoli di importazione, il comitato accoglierà, in primo luogo, le domande presentate da associazioni degli allevatori e da cooperative agricole e terrà conto della opportunità di promuovere talune correnti di scambio in relazione agli impegni internazionali.

Art. 3.

La cauzione di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *c*), del presente decreto viene svincolata:

a) se i bovini non sono stati macellati prima che sia trascorso il periodo di centoventi giorni, decorrente dalla data di sdoganamento;

b) se i bovini sono morti per malattia o infortunio prima che sia trascorso il periodo di centoventi giorni, decorrente dalla data di sdoganamento.

La prova dei fatti di cui al precedente comma è costituita da una attestazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati allevati i bovini. Se tale prova non è fornita entro centocinquanta giorni dalla data di sdoganamento, la cauzione viene incamerata.

Gli interessati, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione, devono presentare domanda, secondo le modalità indicate all'ultimo comma dell'art. 1, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II, corredate da:

a) attestazione di cui al precedente comma;

b) titolo originale di importazione;

c) originale della bolletta doganale di importazione.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le dogane dispongono, a tutti gli effetti, che in materia di pesatura e marcatura vengano osservate le norme relative all'importazione del bestiame bovino da ingrasso.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

(3306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gino Masini, console onorario del Brasile a Firenze.

(3117)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cismon del Grappa

Con decreto 15 ottobre 1975, n. 723/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Cismon in comune di Cismon del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale 239, della superficie di mq 160 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 novembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2749)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Volta Mantovana e Marmirolo

Con decreto 30 ottobre 1975, n. 1039/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni del fiume Mincio segnati nel catasto del comune di Marmirolo (Mantova) al foglio n. 1, mappale 93 (Ha. 0.02.40); al foglio n. 3, mappali 160 (Ha 0.00.30); 162 (Ha 0.02.70); 163 (Ha 0.08.90); 166 (Ha. 0.02.90); 167 (Ha 0.05.50); e nel catasto del comune di Volta Mantovana al foglio 23, mappali 167 (Ha 0.08.30); 168 (Ha 0.72.40) e 170 (Ha 0.02.50), della superficie complessiva di Ha 1.05.90, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 30 novembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2916)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 335, è stato dichiarato improcedibile, rientrando la materia nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, su conforme parere del Consiglio di Stato, sezione 2ª, espresso nella adunanza del 4 marzo 1975, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dottor Giovanni D'Antonio, avverso il provvedimento ministeriale 17 aprile 1973, n. 6819, per il mancato accoglimento della domanda di riscatto del servizio non di ruolo a fini pensionistici avanzata dall'interessato.

(3118)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° ottobre 1979, al portatore

A norma dell'art. 9 del decreto ministeriale 13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 17 settembre 1975, si rende noto che il 25 marzo 1976 le sezioni di Tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° ottobre 1979, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975, che di sottoscrizioni in contanti.

(3290)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 65, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'8 novembre 1974 dalla prof.ssa Cuzzocrea Bolignano Maria, avverso la mancata inclusione nell'elenco degli aventi titolo all'immissione in ruolo per cattedra di matematica ed osservazioni scientifiche nelle scuole medie, compilato ai sensi dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

(2968)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 162, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 16 marzo 1972 dalla prof.ssa Cannistraci Antonietta, avverso la decisione 24 novembre 1971, n. 18706, della commissione provinciale dei ricorsi di cui all'art. 11 della legge del 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Cremona.

(3004)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 259, è stato in parte dichiarato inammissibile, e in parte respinto il ricorso, pervenuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 22 settembre 1972, prodotto dalla S.p.a. Ilcea contro le delibere della camera di commercio di Gorizia n. 166/15 del 31 marzo 1972 e 255/32 del 17 maggio 1972, concernenti il piano provvisorio di distribuzione del contingente agevolato di zucchero.

(2725)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 13 Industria, foglio n. 143, è stato accolto il ricorso, pervenuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il 17 aprile 1973, prodotto dalla S.p.a. Supermercati PAM contro il provvedimento del comune di Verona con cui era stata negata alla stessa società l'autorizzazione per l'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Verona, corso Milano.

(2387)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali esposti nel decreto presidenziale di espropriazione dei predetti terreni.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1975, n. 6457/4361, registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1976, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 29, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 17 giugno 1975, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 697, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195/s.o. del 27 agosto 1951, concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta Barracco Alfonso fu Enrico, di terreni siti in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) della superficie di ettari 49.86.95, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati riliquidati in via definitiva l'indennità di espropriazione, nella misura di L. 2.699.710, arrotondate a L. 2.695.000, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70 e, ai sensi dell'art. 6 della legge

15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di lire 376.931, arrotondate a L. 375.000, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 156.

La differenza tra l'importo complessivo, arrotondato di L. 3.070.000, dovuto in via definitiva per l'indennità e interessi, e quello, arrotondato, di L. 2.885.000, già liquidato complessivamente per indennità e interessi in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 settembre 1954), viene ridotta a L. 9.250, a seguito della detrazione di L. 175.750 per cedole maturate al 1° gennaio 1973 sulla maggior somma di L. 190.000, precedentemente liquidata a titolo di indennizzo con il citato decreto presidenziale 15 luglio 1954.

La predetta somma di L 9.250, viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per il valore nominale arrotondato a L. 5.000, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la riliquidazione della suddetta indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 9 luglio 1975 e n. 264 del 4 ottobre 1975.

(2971)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1730, si approva l'atto del 18 ottobre 1974, n. 97646 di rep. col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fabio Anna, nata a Cupello (Chieti) il 14 agosto 1932, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq 5490, riportate in catasto alle particelle numeri 251 parte, 131 parte, 453 parte e 384 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 118/*b* e 119/*b*.

(2730)

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1729, si approva l'atto del 18 ottobre 1974, n. 97645 di rep. col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Grumelli Rosa-Carmela, nata a Cupello (Chieti) l'11 maggio 1938, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estesa mq 1380, riportata in catasto alle particelle numeri 278 parte e 483 del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 204 e 208.

(2731)

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1734, si approva l'atto del 18 ottobre 1974, n. 97650 di rep. col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Angelo Francesco, nato a Cupello (Chieti) il 10 ottobre 1919, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estesa mq 2430, riportata in catasto alla particella n. 455 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il numero 171/*c*.

(2735)

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1732, si approva l'atto del 18 ottobre 1974, n. 97648 di rep. col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lucarelli Guido, nato a Cupello (Chieti) il 17 febbraio 1918, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq 1390, riportate in catasto alle particelle numeri 419 e 420 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 73 e 74.

(2733)

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 2640, si approva l'atto del 24 aprile 1975, n. 98413 di rep. col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Martino Lucia, nata il 10 maggio 1929 a Pollutri (Chieti), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello (Chieti), estese mq 3045, riportate in catasto alle particelle numeri 147 parte, 377 e 378 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 105, 104 e 106.

(2736)

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 2641, si approva l'atto del 24 aprile 1975, n. 98414 di rep. col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Merlacco Antonio, nato il 13 settembre 1903 a Scerni (Chieti) e Merlacco Giuseppe, nato l'8 aprile 1929 a Cupello (Chieti), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq 6830, riportate in catasto alle particelle numeri 142 parte, 142 parte e 379 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 107, 108 e 109.

(2738)

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 2642, si approva l'atto del 7 maggio 1975, n. 98557 di rep. col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Spinelli Giuseppe, nato il 6 agosto 1918 a Cupello (Chieti) e Spinelli Rocco, nato il 5 luglio 1920 a Cupello, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq 790, riportate in catasto alle particelle numeri 322 parte e 326 del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 200 e 201.

(2737)

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1733, si approva l'atto del 18 ottobre 1974, n. 97649 di rep. col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lucarelli Camillo, nato a Cupello (Chieti) il 9 maggio 1942, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq 1935, riportate in catasto alle particelle n. 29 parte del foglio di mappa n. 14 ed alla particella n. 413 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 39 e 67.

(2734)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1735, si approva l'atto del 22 ottobre 1974, n. 97651 di rep. col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lizzi Domenico, nato a Monteodorisio (Chieti) il 20 aprile 1909, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Monteodorisio, estese mq 3790, riportate in catasto alle particelle numeri 48 parte e 276 del foglio di mappa n. 20 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 374/*a* e 375/*a*.

(2739)

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1736, si approva l'atto del 22 ottobre 1974, n. 97652 di rep. col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lizzi Marcellino, nato a Monteodorisio (Chieti) il 14 aprile 1922, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Monteodorisio, estese mq 1650, riportate in catasto alle particelle numeri 48 parte e 275 del foglio di mappa n. 20 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 374/*b* e 375/*b*.

(2740)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 febbraio 1976, concernente: « Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Forsidera S.p.a., in Milano », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 26 febbraio 1976, a pag. 1466, al quarto capoverso delle premesse, dove è scritto: « mod. *B*-Import n. *482434* », leggasi: « mod *B*-Import n. *4082434* ».

(2913)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Posta, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Bacugno, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 23 febbraio 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Posta, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Bacugno (Rieti), in amministrazione straordinaria, il dott. Mario Mariannantoni Napolconi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2921)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monterotondo

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 66, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 17 febbraio 1976, con verbale n. 227/56, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale del comune di Monterotondo (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dell'art. 10, terz'ultimo comma, della citata legge n. 1150/1942.

(3005)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Sovico

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 dicembre 1975, n. 1567, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Sovico (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2633)

Approvazione del piano di zona del comune di Renate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 dicembre 1975, n. 1331, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Renate (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2635)

Approvazione del piano di zona del comune di Merate

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 1579, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Merate (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3007)

Approvazione del piano di zona del comune di Cernusco Lombardone

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 1574, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cernusco Lombardone (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3008)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale 27 gennaio 1976, n. 138 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 669/611 nella seduta del 25 febbraio 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna), relativa alla località S. Giorgio, adottata dal consiglio comunale con deliberazione 28 aprile 1975, n. 194.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2974)

Variante al piano regolatore generale del comune di Campogalliano

Con deliberazione della giunta regionale 27 gennaio 1976, n. 131 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 574/588 nella seduta del 24 febbraio 1975), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Campogalliano (Modena), adottata con deliberazione del consiglio comunale 11 dicembre 1974, n. 234.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2975)

Approvazione del piano di zona del comune di Migliaro

Con deliberazione della giunta regionale 27 gennaio 1976, n. 130 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 573/587 nella seduta del 24 febbraio 1976), è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Migliaro (Ferrara), adottato con deliberazione consiliare 28 giugno 1974, n. 37.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2977)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 394, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Abruzzo;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di segretario di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Anitori dott. Alberto, dirigente superiore.

Membri:

Zaccaria prof.ssa Maria, titolare materie giuridiche, istituto tecnico commerciale e per geometri « Rendina », L'Aquila;
Lucarelli prof. Quirino, titolare materie giuridiche, istituto tecnico commerciale di Avezzano (L'Aquila);
Mazzeschi dott. Mario, primo dirigente;
Coscarella dott. Antonio, direttore di sezione.

Segretario:

Colaci dott. Francesco, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 99

(3060)

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961 n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 389, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sicilia;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di segretario di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Poma dott. Fernando, dirigente superiore.

Membri:

Castorina prof. Alfio, titolare materie giuridiche, istituto tecnico commerciale di Augusta, sezione staccata di Lentini (Siracusa);
Cimini prof. Luigi, titolare materie giuridiche, istituto tecnico commerciale « Archimede », Catania;
Terenzi dott. Giuseppe Maria, primo dirigente;
Passanisi dott. Luigi, direttore di sezione.

Segretario:

Motta dott. Antonino, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 96

(3061)

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Basilicata.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 390, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Basilicata;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di segretario di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Longo dott. Matteo, dirigente superiore.

Membri:

Napolitano prof. Imperio, titolare materie giuridiche, istituto tecnico commerciale « Da Vinci », Potenza;

Potenza prof. Domenico, titolare materie giuridiche, istituto tecnico industriale « Einstein », Potenza;

De Marco dott. Enrico, primo dirigente;

Rossi dott. Oscar, direttore di sezione.

Segretario:

Coscarella dott. Antonio, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1976
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 98

(3062)

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Piemonte e in Lombardia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 392, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte e Lombardia;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tredici posti di segretario di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Scollica comm. Gino, dirigente superiore.

Membri:

Giraudo prof. Alessandro, docente materie giuridiche, istituto tecnico « Sommellier », Torino;

Peyron prof. Ettore, docente materie giuridiche, istituto tecnico « Valletta », Torino;

Alberti dott. Isidoro, primo dirigente;

Piccini dott. Luigi, primo dirigente.

Segretario:

Trusolino dott. Vito Giuseppe, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1976
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 100

(3064)

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Sardegna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 387, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di segretario di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Casula dott. Mario, dirigente superiore.

Membri:

Corona prof. Lorenzo, titolare materie giuridiche, istituto tecnico commerciale « Da Vinci », Cagliari;

Piras prof. Paolo, titolare materie giuridiche, istituto tecnico commerciale « Da Vinci », Cagliari;

Gazzè dott. Benito, primo dirigente;

D'Orto dott. Antonino Umberto, direttore di sezione.

Segretario:

Bassareo dott. Enrico, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1976
Registro n. 3, foglio n. 92

(3063)

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare nel Veneto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 391, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 191 del 19 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Veneto;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di segretario di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Carillo dott. Antonio, dirigente superiore.

Membri:

Cavarzere prof. Enzo, docente materie giuridiche, istituto tecnico commerciale « Pindemonte », Verona;

Rinaldi prof. Giovanni, docente materie giuridiche, istituto tecnico commerciale « Dal Cero », S. Bonifacio (Verona);

Terzo dott. Augusto, primo dirigente;

Corasaniti dott. Saverio, direttore di sezione.

Segretario:

D'Orto dott. Antonino Umberto, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 93

(3065)

Sostituzione del segretario del comitato di vigilanza per la sede di Messina del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 397, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sicilia;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata istituita la sede periferica del concorso sopraindicato ed è stato nominato il comitato di vigilanza per la sede di Messina;

Visti il telestato n. 41564/437 del 20 ottobre 1975 e quello del 21 ottobre 1975 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina con i quali si comunica la indisponibilità del sig. Di Blasi Rosario (e non Giovanni come erroneamente comunicato dall'ufficio regionale del lavoro di Palermo), già nominato segretario del comitato di vigilanza per la sede di esame di Messina;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del segretario del comitato di vigilanza sopraindicato;

Decreta:

Articolo unico

Per sopravvenuta indisponibilità del sig. Di Blasi Rosario (e non Giovanni come erroneamente indicato all'art. 4 del decreto ministeriale 3 ottobre 1975 citato nelle premesse), il comitato di vigilanza per la sede di Messina risulta così composto:

Presidente:

Pizzo dott. Italo, primo dirigente.

Membri:

Tribulato dott. Antonino, direttore di sezione;
Silvestro dott. Orazio, direttore di sezione.

Segretario:

Ligato Francesco, segretario principale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 189

(3125)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a quindici posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1975, registro n. 47 Difesa, foglio n. 31, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 24 ottobre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quindici posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quindici posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1975, è così composta:

Presidente:

Guardalà dott. Salvatore, dirigente superiore.

Membri:

Milo dott. Bruno, dirigente superiore;

Barone dott. Francesco, primo dirigente;

Palazzi Bartoli Sabato prof.ssa Anna, docente di italiano nel liceo scientifico di Terracina;

Corso prof. Giuseppe, docente a riposo già ordinario di ragioneria.

Segretario:

Tartarone dott. Giuseppe, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1976
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 50

(2925)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso riservato ad un posto di assistente della divisione di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 gennaio 1976, n. 14, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 148/1975, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(3184)

OSPEDALE CIVILE INFERMI DI VIGEVANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 febbraio 1976, n. 2, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista-rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vigevano (Pavia), corso Milano, 19 - tel. 70151.

(3182)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 febbraio 1976, n. 21, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di ortopedia-traumatologia;

tre posti di assistente di chirurgia generale (di cui uno per la divisione 1ª e due per la divisione 2ª);

un posto di assistente di cardiologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(3188)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente delle divisioni di pediatria (a tempo pieno);

quattro posti di assistente delle divisioni di ortopedia e traumatologia presso il centro « Villa Igea » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento, via Gocciadoro, 82.

(3189)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(3183)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

quattro posti di assistente del servizio di radiologia,

di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 agosto 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(3180)

OSPEDALE «SACRA FAMIGLIA» DI NOVAFELTRIA

Concorso ad un posto di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novafeltria (Pesaro) - tel. 0541/910019.

(3190)

OSPEDALE «S. SOLLECITO» DI MATELICA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Matelica (Macerata).

(3191)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice-direttore sanitario;

un posto di primario di geriatria;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto di odontostomatologia;

un posto di aiuto di anatomia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di dermatologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria;

due posti di assistente di neurologia;

un posto di assistente di pneumologia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia) - tel. 041/411120.

(3186)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di neurologia;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente della sezione autonoma di radioisotopi;

cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(3196)

OSPEDALE «SS. CAPITANIO E GEROSA» DI LOVERE

Concorso ad un posto di primario chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 febbraio 1976, n. 34, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lovere (Bergamo).

(3195)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 febbraio 1976, n. 96, è indetto publico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica presso l'ospedale civile « G. Mazzini ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo, via A. Saliceti, 8.

(3192)

OSPEDALE GERIATRICO « PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 1° dicembre 1975, n. 510, 15 gennaio 1976, n. 6 e 15 marzo 1976, numeri 173 e 174, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente medico (a tempo pieno);

cinque posti di assistente geriatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Roma, via S. Stefano Rotondo, 5/A.

(3248)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 29 novembre 1975, n. 827 e 8 gennaio 1976, numeri 39 e 42, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto neurologo;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(3194)

OSPEDALE « F. GRIFONI » DI AMATRICE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente medico;

un posto di aiuto e due posti di assistente chirurgo;

un posto di aiuto e un posto di assistente pediatra;

un posto di aiuto e un posto di assistente analista;

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di direttore della dipendente farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amatrice (Rieti).

(3359)

OSPEDALE « F. LASTARIA » DI LUCERA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(3193)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 dicembre 1975, n. 1041, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione personale) dell'ente in Potenza.

(3185)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia), largo Anconetta, 6.

(3181)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio ambulatoriale di diagnosi e cura del diabete;

un posto di aiuto dirigente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto della divisione ospedaliera di chirurgia d'urgenza e servizio di pronto soccorso presso il Policlinico;

un posto di aiuto dell'istituto di clinica pediatrica;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale civile;

un posto di aiuto e un posto di assistente dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;

un posto di assistente dell'istituto di clinica ortopedica;

un posto di assistente dell'istituto di clinica oculistica;

un posto di assistente dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale civile;

un posto di assistente del servizio di cardiologia presso lo ospedale civile;

due posti di assistente della divisione ospedaliera di cardiologia e servizio ospedaliero di cardiologia presso il Policlinico;

due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale neuromotulesi presso l'ospedale civile;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimaziane presso l'ospedale civile;

un posto di assistente della sezione autonoma di urologia presso l'ospedale civile;

un posto di assistente del servizio di terapie radianti;

tre posti di assistente del servizio di radiodiagnostica presso il Policlinico;

tre posti di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso il Policlinico;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso il Policlinico;

un posto di assistente del servizio di tossicologia e farmacologia clinica presso il Policlinico;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di accettazione medica e pronto soccorso medico presso il Policlinico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena, via del Pozzo, 71 (Policlinico).

(3197)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione presso il Policlinico;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia presso l'ospedale civile;

un posto di assistente dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;

un posto di assistente della sezione autonoma di urologia presso l'ospedale civile;

un posto di assistente della divisione ospedaliera di chirurgia d'urgenza e servizio di pronto soccorso presso il Policlinico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena, via del Pozzo, 71 (Policlinico).

(3198)

OSPEDALE «F. JAIA» DI CONVERSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico;

due posti di assistente di guardia medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Conversano (Bari) - tel. 751410.

(3179)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 gennaio 1976, n. 21, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(3187)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1976, n. 1.

Modifica alla legge regionale 4 marzo 1974, n. 13: « Utilizzazione dei beni immobili appartenenti alla Gioventù italiana situati nel territorio della Lombardia e del personale posto a disposizione della Regione ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 1 del 7 gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1974, n. 13, è autorizzata per gli anni 1975 e 1976 la spesa annua di lire 80 milioni per rimborso alla Gioventù italiana delle spese per il personale e di lire 30 milioni per le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in comodato dalla stessa Gioventù italiana e per gli oneri vari, patrimoniali e fiscali, gravanti sui beni medesimi.

Art. 2.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1975, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 20 milioni da destinarsi alla copertura del maggior onere accertato al 31 dicembre 1974 per spese relative al personale posto a disposizione della regione Lombardia.

Art. 3.

Al complessivo maggior onere di lire 30 milioni come sopra determinato a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante riduzione per pari importo del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Al medesimo stato di previsione sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 113106 « Rimborso alla Gioventù italiana delle spese per il personale messo a disposizione della amministrazione regionale » è incrementata da lire 60 milioni a lire 100 milioni;

la dotazione del cap. 113207 « Spese per la manutenzione degli immobili dati in comodato dalla Gioventù italiana e per gli oneri patrimoniali e fiscali diversi » è ridotta da lire 40 milioni a lire 30 milioni.

Art. 4.

Sullo stanziamento di spesa corrente incrementata ai sensi del precedente art. 3 potranno essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 gennaio 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 27 *novembre* 1975)

(1539)

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1976, n. 2.

Modifiche ed integrazioni di provvedimenti legislativi regionali in materia di miglioramenti fondiari (legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni), di credito di conduzione in agricoltura (legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, modificata dalla legge regionale 12 agosto 1974, n. 44) e di interventi a favore della zootecnia (legge regionale 15 gennaio 1975, n. 7).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 14 gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRESTITI DI CONDUZIONE

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, modificato dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Le somme annualmente disponibili saranno utilizzate osservando le seguenti priorità:

1) richieste avanzate da forme associative o da cooperative di conduzione dei terreni, di allevamento, di trasformazione, di conservazione e di vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

2) richieste avanzate da singoli coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

3) richieste avanzate da altri imprenditori agricoli »;

il quarto comma è sostituito con il seguente:

« Alle aziende singole le agevolazioni di cui al presente articolo vengono concesse per un importo di prestito massimo di lire dieci milioni »;

alla fine è aggiunto il seguente comma: « Le somme saranno ripartite trimestralmente, sentita la competente commissione consiliare, dalla giunta regionale specificando le categorie dei beneficiari ».

Art. 2.

Dalla data d'entrata in vigore della presente legge ai prestiti di conduzione, da accordarsi impegnando somme stanziate in base a leggi anteriori, si applica la normativa di cui al precedente art. 1.

Titolo II

FIDEJUSSIONI REGIONALI PER I MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 3.

L'importo capitale complessivo massimo assistibile da fidejussione regionale per i mutui contratti da cooperative di produttori agricoli, coltivatori direttivi singoli od associati ed affittuari, di cui all'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 27 e dall'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 75, è elevato da lire 8.000 milioni a lire 12.000 milioni.

Art. 4.

Al maggior onere derivante dalla eventuale applicazione della garanzia fidejussoria, valutato in annue lire 150 milioni, si provvede con riduzione per pari importo della dotazione del cap. 281101, iscritto nello stato di previsione della spesa sul bilancio regionale 1975.

La dotazione del cap. 271107: « Oneri eventuali derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni », è aumentata da lire 300 milioni a lire 450 milioni.

Titolo III

ZOOTECNIA

Art. 5.

L'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Le spese ed i limiti di impegno globalmente autorizzati dalla legge regionale 2 novembre 1974, n. 62, per il programma biennale 1974-75 vengono ripartiti come segue fra i vari interventi previsti dall'art. 9 della citata legge:

a) lire 2.200 milioni e lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni 1974 e 1975 per contributi in capitale, lire 1.300 milioni e lire 500 milioni rispettivamente per gli anni 1974 e 1975 per contributi ventennali sugli interessi dei mutui contratti per gli interventi previsti alla lettera *A*);

b) lire 2.000 milioni e lire 1.550 milioni rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, per gli interventi previsti ai punti *B*-I/1, 2 e 3 e *B*-II/1, 4 e 5;

c) lire 700 milioni a carico dell'esercizio 1974 per gli interventi previsti al punto *B*-II/2;

d) lire 700 milioni e lire 600 milioni, rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, per gli interventi previsti al punto *B*-II/3;

e) lire 1.500 milioni per l'anno 1974 e lire 1.950 milioni per il 1975, per gli interventi previsti al punto *B*-II/6;

f) lire 400 milioni per l'anno 1974 per gli interventi previsti al punto *C*-1;

g) lire 550 milioni per l'anno 1974 e lire 50 milioni per l'anno 1975 per gli interventi previsti ai punti *C*-2 e *C*-4;

h) lire 50 milioni per l'anno 1974 per gli interventi previsti al punto *C*-5;

i) lire 800 milioni per l'anno 1974 e lire 350 milioni per l'anno 1975 per gli interventi previsti al punto *C*-3 ».

Art. 6.

In conseguenza della determinazione di cui al precedente articolo allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 sono apportate le seguente variazioni:

a) la dotazione del cap. 172505: « Contributi sulle spese generali di gestione delle cooperative di allevatori ecc. » è ridotta da lire 550 milioni a lire 50 milioni;

b) la dotazione del cap. 172506: « Spese per la effettuazione di iniziative pubblicitarie ecc. » è ridotta da lire 50 milioni a lire zero ed il capitolo viene conservato « per memoria »;

c) la dotazione del cap. 271207: « Contributi in capitale per la attuazione dei controlli funzionali e della produttività ecc. » è ridotta da lire 1.800 milioni a lire 1.550 milioni;

d) la dotazione del cap. 271211: « Contributi in capitale per la costituzione ed il primo avviamento di cooperative ecc. » è ridotta da lire 400 milioni a lire zero ed il capitolo viene conservato « per memoria »;

e) la dotazione del cap. 271205: « Contributi in capitale ad aziende agricole singole od associate per la realizzazione di miglioramenti fondiari ecc. » è aumentata da lire 800 milioni a lire 2.000 milioni;

f) la dotazione del cap. 271210: « Contributi in capitale agli allevatori singoli ed associati operanti nei territori montani per premi ecc. » è aumentata da lire 1.500 milioni a lire 1.950 milioni;

g) la dotazione del cap. 271212: « Contributi sugli interessi dei prestiti annui contratti per la corresponsione di acconti agli allevatori ecc. » è ridotta da lire 800 milioni a lire 350 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 gennaio 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 4 dicembre 1975*)

(1540)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. 1.

Modificazione dell'art. 6 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 31: « Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 31, è così modificato:

« Ai fini della concessione di contributi, i responsabili provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della sede di Biella devono trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al presidente della giunta corredata da una relazione sull'attività svolta e dalla copia, vistata per conformità dagli ispettorati provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell'attività dell'anno precedente, agli ispettorati medesimi.

Il termine per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi concernenti l'attività svolta nell'anno 1974 è fissato in giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale può richiedere ulteriori dati ed informazioni sulle strutture organizzative e sulla attività degli istituti e predisporre opportuni controlli ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 gennaio 1976

VIGLIONE

(1419)

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1976, n. 2.

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1976, n. 3.

Provvedimenti urgenti per il decentramento dell'erogazione dei benefici previsti dalle norme statali e regionali in materia di agricoltura e foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Piemonte, con la presente legge, si propone di:

realizzare, ai sensi dell'art. 3 dello statuto regionale, un primo decentramento dell'attività amministrativa in materia di agricoltura e foreste, in attesa di una organica legge regionale di attuazione degli articoli 66 e 67 dello statuto;

di estendere, in attuazione dell'art. 2 dello statuto, il concorso delle organizzazioni professionali e cooperative allo svolgimento delle attività amministrative della Regione;

facilitare ai cittadini, in attuazione degli articoli 2, secondo comma, e 65 dello statuto, la conoscenza degli atti amministrativi concernenti tali materie;

esercitare le funzioni amministrative relative all'agricoltura e alle foreste nel rispetto delle procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente legge anche per la gestione delegata di interventi previsti da norme statali.

Art. 2.

Decentramento

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono nell'ambito del territorio di propria competenza:

1) alla concessione e liquidazione di agevolazioni relative a domande avanzate da imprenditori agricoli singoli od associati o da cooperative agricole ai sensi della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, per importi di spesa preventivata fino a L. 75.000.000 e limitatamente ai seguenti tipi di interventi:

a) contributi per acquisto di riproduttori maschi e femmine;

b) premi di natalità, di allevamento e di mantenimento del bestiame;

c) premi di sostituzione di bestiame infetto;

d) contributi per l'alpeggio e per l'allevamento stanziale in montagna;

e) contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, esclusi gli interventi relativi agli elettrodotti rurali e gli interventi previsti agli articoli 14, lettera *a*), e 15 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

f) contributi in conto capitale per acquisti di macchinari ed attrezzature agricole;

g) contributi in conto capitale per il reimpianto di vigneti, per l'ampliamento di specie frutticole di particolare interesse e per l'impianto di specie floricole poliennali;

2) alla emissione dei nulla-osta relativi a:

a) prestiti di esercizio a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame e di macchine ed attrezzature agricole;

b) mutui a tasso agevolato per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici e per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, fino ad un importo di spesa preventivata non superiore a L. 75.000.000 esclusi gli interventi di cui all'art. 14, lettera *b*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51.

Restano riservati in modo specifico alla giunta regionale:

a) la concessione e liquidazione dei benefici relativi agli interventi non contemplati nel punto 1) del comma precedente;

b) la emissione dei nulla-osta relativi a prestiti e mutui non contemplati al punto 2) del comma precedente;

c) gli interventi previsti dalle leggi regionali 11 settembre 1974, n. 31 e 4 giugno 1975, n. 45;

d) la prestazione di garanzie fidejussorie;

e) la liquidazione del contributo regionale in conto interessi relativo a prestiti e mutui a tasso agevolato.

Copia di ogni provvedimento adottato dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura ai sensi della presente legge è trasmessa all'assessorato regionale agricoltura e foreste entro il termine di cinque giorni.

Art. 3.

Commissioni provinciali consultive

I provvedimenti concessivi ed i nulla-osta di cui al precedente art. 2 sono adottati dai titolari degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sentito il parere di una apposita commissione provinciale nominata dalla giunta regionale e composta da un funzionario regionale, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da un rappresentante delle organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute.

Le commissioni hanno sede presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I provvedimenti adottati in difformità dai pareri espressi dalle commissioni suddette dovranno essere adeguatamente motivati.

Inoltre dovrà essere sentita la commissione in merito alle conclusioni istruttorie negative relative agli interventi di cui all'art. 2, comma primo, punti 1) e 2), nonchè alle istruttorie sia negative sia positive relative ad interventi diversi da quelli sopra indicati.

In questo ultimo caso le conclusioni istruttorie difformi dai pareri espressi dalle commissioni suddette dovranno essere adeguatamente motivate.

Le commissioni provinciali di cui al primo comma potranno altresì essere consultate dall'assessorato regionale all'agricoltura e foreste in ordine a problemi agricoli e forestali interessanti la provincia.

In tali casi le commissioni saranno integrate dal presidente della provincia o da un assessore da lui delegato che ne assumerà la presidenza, dal titolare dell'ispettorato provinciale della agricoltura ed eventualmente, in relazione ai problemi da esaminare, da esperti e da rappresentanti di ordini professionali.

Art. 4.

Riserva

La disciplina della gestione contabile di fondi da accreditare ai funzionari ed uffici delegati, in esecuzione della normativa statale di cui agli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è definita da apposito regolamento.

Art. 5.

Pubblicità degli atti amministrativi

Tutti i provvedimenti di concessione dei benefici in materia di agricoltura e foreste verranno pubblicati a cura della giunta regionale con l'indicazione, tra l'altro, del nominativo dei beneficiari, del tipo di intervento e della relativa spesa a carico dell'amministrazione.

La pubblicazione sarà affissa nell'albo pretorio dei comuni, negli uffici regionali periferici dell'agricoltura e delle foreste, e inviata gratuitamente alle sedi provinciali e regionali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, delle organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

A termini dell'art. 65, secondo comma, dello statuto regionale, qualsiasi cittadino può avere copia integrale dei provvedimenti di concessione di benefici in materia di agricoltura e foreste, previo assolvimento dell'onere relativo.

Art. 6.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 gennaio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1976, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 79 dello statuto regionale, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976, fino a quando la relativa legge di approvazione non sarà entrata in vigore e comunque non oltre il 30 aprile 1976.

Per l'esercizio provvisorio si osservano lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione delle spese iscritte al titolo primo e al titolo terzo, anche in base alla prima nota di variazione, nonchè le relative norme contenute nel disegno di legge di bilancio, presentato dalla giunta regionale al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 gennaio 1976

VIGLIONE

(1420)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1976, n. **1**.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 22 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

(1611)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. **2**.

Norme di attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 26 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, si sostituisce agli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie nonchè alle casse mutue anche aziendali comunque denominate nelle convenzioni dagli stessi stipulate per l'assistenza ospedaliera con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e le case di cura private, ubicati nel territorio della regione Sardegna.

Art. 2.

La Regione, a far data dal 1° gennaio 1975, si sostituisce nelle convenzioni tra le case di cura private e gli enti e le casse di cui al precedente art. 1, semprechè per le stesse case di cura venga prodotta, entro il corrente anno, l'approvazione da parte del medico provinciale prevista dall'art. 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, o, in difetto, purchè le stesse case di cura private risultino classificate dalla commissione centrale per la classificazione delle case di cura private già funzionante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Regione si farà carico, a fare data dal 1° gennaio 1975, dei ricoveri degli assistiti dalle mutue e dagli enti di cui all'art. 1 effettuati presso gli istituti a gestione universitaria e presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico.

Art. 3.

Le misure delle rette giornaliere di degenza e dei compensi sanitari che la Regione dovrà corrispondere durante il periodo di validità delle convenzioni con le case di cura private nelle quali è subentrata agli enti e casse di cui all'art. 1 della presente legge, restano fissate in conformità a quelle riconosciute congrue e deliberate per l'anno 1974 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in data precedente all'entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. **3**.

Esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato in materia di istruzione artigiana e professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 26 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, in materia di istruzione artigiana e professionale sono esercitate tramite il fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, numero 35.

Le norme di ristrutturazione organica della formazione professionale in Sardegna dovranno essere emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro di concerto con l'assessore al bilancio, è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1976

DEL RIO

(1612)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1976, n. **4**.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

(1613)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1976, n. 5.

Erogazione del saldo dei contributi di cui all'art. 20 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 6 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli enti interessati il saldo dei contributi stanziati sui capitoli indicati nell'art. 20 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 gennaio 1976

DEL RIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 1975, n. 265.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, e successive modificazioni, concernente: « Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 6 *febbraio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, concernente: « Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva »;

Vista la legge regionale 8 luglio 1975, n. 28, relativa all'interpretazione autentica e modifica degli articoli 2 e 4 della predetta legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20;

Ritenuto, in attuazione dell'art. 1 della precitata legge regionale 8 luglio 1975, n. 28, di dover emanare un nuovo regolamento di esecuzione;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta regionale in seduta del 29 luglio 1975;

Decreta:

Il regolamento di esecuzione della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 6 dicembre 1973, n. 246, è abrogato.

E' approvato il seguente regolamento di esecuzione della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, e successive modificazioni:

Art. 1.

Le domande per ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, e successive modificazioni, dovranno essere presentate al sindaco del comune ove è ubicata l'azienda, avvalendosi dell'apposito modulo predisposto dall'assessorato all'agricoltura e foreste, come dall'allegato schema entro il 31 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Il sindaco, previa deliberazione del comitato comunale dell'agricoltura, rilascia un buono di L. 20.000 per i singoli e di L. 30.000 per le cooperative per ogni ettaro da investire a colture foraggere, da utilizzarsi per l'acquisto di sementi selezionate o di fertilizzanti ovvero di sole sementi o soli fertilizzanti necessari per l'impianto di colture foraggere.

Gli acquisti dovranno essere effettuati presso ditte regolarmente autorizzate ed iscritte alla camera di commercio.

Art. 3.

Ai singoli titolari di azienda, le provvidenze sono concesse per un massimo di 10 ettari.

Il buono rilasciato dal sindaco, che fa parte integrante del modulo-domanda, dovrà essere firmato dal beneficiario dopo l'avvenuto acquisto e dovrà essere consegnato alla ditta fornitrice.

Art. 4.

Il pagamento delle sementi e dei fertilizzanti sarà effettuato mediante ordinativi emessi a favore delle ditte fornitrici dagli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura competenti per territorio, dietro presentazione della « domanda-buono », corredata da regolari fatture.

Art. 5.

I beneficiari singoli e le cooperative saranno resi responsabili, a norma di legge, delle notizie fornite nella domanda e saranno obbligati ad impiegare le sementi ed i fertilizzanti, ovvero le sole sementi od i soli fertilizzanti, nell'annata agraria cui si riferisce la richiesta delle provvidenze e comunque non oltre il periodo utile perchè la coltura sia tecnicamente possibile; tale periodo è determinato dall'assessorato all'agricoltura o dagli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura.

Art. 6.

I moduli-domanda, approntati dall'amministrazione regionale, saranno forniti gratuitamente a tutti i comuni della Sardegna e saranno messi a disposizione degli aventi diritto anche presso gli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura ed i loro uffici dipendenti.

Art. 7.

L'assessorato all'agricoltura e foreste predisporrà, tramite i suoi organi tecnici periferici o propri funzionari, appositi controlli al fine di verificare l'esatta e corretta osservanza delle leggi regionali 31 ottobre 1973, n. 20 e 8 luglio 1975, n. 28.

Art. 8.

Gli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetteranno all'assessorato all'agricoltura e foreste il rendiconto delle somme erogate per comune, con le relative domande e i rispettivi ordinativi di pagamento.

Art. 9.

L'assessore all'agricoltura e foreste, sentita la competente commissione del consiglio regionale, comunicherà ai comuni ogni anno, entro il 30 settembre, i criteri in base ai quali i fondi dovranno essere assegnati agli stessi, una volta ripartiti fra gli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, e le direttive alle quali dovranno attenersi i comitati comunali dell'agricoltura nell'esaminare ed accogliere le domande.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1975

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 23 gennaio 1976
Registro atti di Governo n. 1, *foglio n.* 6

(*Omissis*).

(2996)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 1975, n. 284.

Modifica al regolamento di esecuzione della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, recante: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del 26 gennaio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente: « Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, concernente: « Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale »;

Vista la legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, recante: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento »;

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, approvato con proprio decreto del 19 aprile 1974, n. 39, registrato alla Corte dei conti, delegazione per la regione Sardegna, il 20 settembre 1974, registro Atti di Governo n. 1, foglio n. 20;

Udito il parere della commissione speciale ecologia del consiglio regionale, espresso nella seduta del 18 luglio 1975;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta regionale nella seduta del 29 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica al regolamento di esecuzione della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, recante: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento ».

Articolo unico

L'art. 23 del regolamento di esecuzione della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, approvato con il decreto del presidente della giunta regionale 19 aprile 1974, n. 39, è sostituito dal seguente:

« *Riunione del comitato consultivo regionale.* — Il comitato consultivo regionale si riunisce di norma almeno una volta al mese, salvo convocazioni straordinarie.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno otto componenti tra i quali debbono essere compresi cinque degli esperti che ne fanno parte.

Per la validità dei pareri espressi dal comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del comitato, salvo dimissioni, durano in carica sino alla fine della legislatura del consiglio regionale che elegge i membri esperti di sua competenza. Tale norma non si applica per i membri chiamati a far parte del comitato in sede di prima costituzione. I membri del comitato eletti dal consiglio regionale e quelli designati dall'assessore competente e dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, decadono in caso di quattro assenze consecutive ingiustificate e comunque nel caso in cui siano risultati assenti alla metà delle riunioni convocate nel corso di un semestre ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 5 settembre 1975

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 12 gennaio 1976
Registro Presidenza giunta n. 1, *foglio n.* 3

(1614)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1976, n. 3.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1976)

(*Omissis*).

(2249)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1976, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e, comunque, fino e non oltre il 31 marzo 1976, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel progetto di bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1976, presentato dalla giunta regionale all'esame del consiglio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 gennaio 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 dicembre 1975 (atto n. 74) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 2 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. 2.

Modifica dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dei collegi-scuola di Norcia e Magione-Torricella e dei convitti annessi agli istituti professionali e tecnici di Città di Castello (I.P.S.A.), Spoleto (I.P.S.A.), Todi

(I.T.S.A.), Pietralunga (I.P.S.A. scuola coordinata), nonchè per l'assegnazione dei posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione convittino allievi (scuole coordinate I.P.S.A. di Assisi e Cascia), è riservata, sullo stanziamento complessivo annuale, la somma di L. 100.000.000 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 5 gennaio 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 dicembre 1975 (atto n. 68) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 5 gennaio 1976.

(1541)

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1976, n. **3**.
Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1976, n. **4**.
Incremento del finanziamento del fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati per l'esercizio 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'attuazione della legge regionale 27 giugno 1973, n. 28, è autorizzato per l'esercizio 1975, e successivi, l'aumento della spesa da L. 100.000.000 a L. 130.000.000.

Conseguentemente sono apportate al bilancio dell'esercizio 1975 le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 2530. — Contributi della Regione per il « Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie » L. 30.000.000

In diminuzione:

Cap. 1900. — Assegni sanatoriali e post-sanatoriali . . . . » 30.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 gennaio 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 dicembre 1975 (atto n. 78) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 14 gennaio 1976.

(1542)

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1976, n. **5**.
Integrazione finanziaria degli interventi a favore della consulta regionale per la celebrazione del trentennale della Liberazione istituita dalla legge regionale 23 aprile 1974, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'attuazione delle iniziative della consulta regionale per la celebrazione del trentennale della Liberazione previste dalla legge regionale 23 aprile 1974, n. 28, è autorizzata per l'esercizio 1975 l'ulteriore spesa di L. 10.200.000.

La spesa suddetta è imputata al cap. 510 del bilancio dello esercizio finanziario 1975 denominato « Spese per la celebrazione del trentennale della Liberazione ».

Ad essa si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 3130 denominato « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stesso bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 gennaio 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 dicembre 1975 (atto n. 109) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 20 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1976, n. **6**.
Conferimento incarichi per studi, ricerche, consulenze e progettazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza su problemi di particolare rilievo, attinenti alle funzioni di competenza della Regione, a persone di comprovata capacità estranee all'amministrazione regionale.

Tali incarichi possono essere altresì conferiti ad enti, istituti, società ed organizzazioni che, avuto riguardo alle loro finalità istituzionali, forniscono adeguate garanzie in ordine allo espletamento degli incarichi predetti.

Art. 2.

Il conferimento dell'incarico viene effettuato con delibera della giunta regionale con oggetti definiti, a tempo determinato, con indicazione dell'ammontare dei compensi od onorari da corrispondere e dell'eventuale rimborso delle spese, nonchè delle modalità di espletamento dell'incarico medesimo.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 da imputare al cap. 1205 di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1975, denominato « Spese per consulenze, convegni, indagini, studi e ricerche ».

All'onere suddetto è fatto fronte con prelievo di pari somma dal cap. 3130: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 gennaio 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 dicembre 1975 (atto n. 103) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 21 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1976, n. 7.

Modifiche alle leggi regionali 1° agosto 1972, n. 15: « Indennità ai consiglieri regionali », 21 febbraio 1973, n. 11: « Finanziamento dei gruppi consiliari » e 2 aprile 1973, n. 20: « Norme relative al rimborso delle spese di accesso alla sede regionale dei consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, è sostituito dal presente:

« L'indennità per i membri del consiglio regionale, stabilita in base al disposto dell'art. 29 dello statuto regionale, in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata alla indennità speciale spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

a) 85 per cento per il presidente del consiglio e il presidente della giunta regionale;

b) 75 per cento per i componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, i presidenti ed i vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti, i membri della giunta regionale;

c) 65 per cento per i consiglieri regionali ».

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

« I gruppi consiliari si avvalgono di assistenti in numero di uno per ogni gruppo quale che sia la sua consistenza numerica e di uno ulteriore per i gruppi che hanno più di sei consiglieri regionali.

Per la scelta degli assistenti valgono le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dei gruppi consiliari viene corrisposto inoltre un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei gruppi consiliari, rappresentato:

a) da una quota di L. 300.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza;

b) da una quota di L. 100.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo, oltre al primo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di regione è corrisposto, quale integrazione perequativa della indennità di cui alla legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, un rimborso forfettario mensile per le maggiori spese relative ai trasporti tra la loro residenza abituale e la sede regionale e alla permanenza in sede per l'espletamento delle funzioni inerenti il mandato, nelle seguenti misure nette, variabili in relazione alla distanza tra la loro residenza abituale e la sede regionale e a seconda delle funzioni svolte o della carica ricoperta:

	Fino a 30 km lire	Fino a 60 km lire	Oltre 60 km lire
a) consiglieri regionali	75.000	150.000	225.000
b) componenti giunta e ufficio di presidenza consiglio regionale, presidenti e vice presidenti commissioni consiliari permanenti	120.000	240.000	360.000
c) presidente del consiglio e della giunta regionale	150.000	300.000	450.000

Art. 5.

L'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 decorre, per i consiglieri, dalla data della proclamazione ai sensi dello art. 25, primo comma, dello statuto e per quelli che ricoprono le cariche indicate ai punti *a*) e *b*) del primo comma di detto articolo, dalla data delle rispettive elezioni ».

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 decorre dalla data di costituzione dei gruppi consiliari ».

Art. 6.

Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge è calcolato in L. 81.543.300 per il 1975 e in L. 163.086.600 per il 1976 ed anni successivi.

Ad esso si farà fronte per il 1975 mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione del corrispondente esercizio:

In aumento:

Cap. 20	L. 65.343.300
Cap. 60	» 16.200.000
	L. 81.543.300

In diminuzione:

Cap. 40	L. 67.000.000
Cap. 70	» 14.543.300
	L. 81.543.300

Il maggior onere per il 1976 sarà previsto nei seguenti capitoli del bilancio del corrispondente esercizio:

Cap. 20	L. 130.786.600
Cap. 60	» 32.400.000
	L. 163.086.600

e ad esso si farà fronte con il prevedibile incremento della quota del fondo comune di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 gennaio 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 dicembre 1975 (atto n. 107) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 21 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 8.

Provvedimento per agevolare la esecuzione di opere pubbliche dei comuni di Perugia e di Orvieto. Modifica della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere al finanziamento di opere pubbliche urgenti dei comuni di Perugia e di Orvieto, la giunta regionale eroga contributi in conto capitale nella misura di L. 640.391.200, secondo la ripartizione di cui alla tabella (allegato *A*) e per le opere ivi previste.

Art. 2.

I contributi sono posti a disposizione dell'ente interessato entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Si applicano inoltre le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10.

La spesa prevista dalla presente legge è imputata al capitolo 3800 del bilancio regionale per l'esercizio 1975, denominato « Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli enti locali ».

Art. 3.

I punti *c*) ed *e*) dell'art. 16 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, come modificati con legge regionale 20 marzo 1975, n. 14, sono così sostituiti:

c) per la concessione di contributi in annualità costanti trentacinquennali del cinque per cento e di cui all'art. 3, lettera *b*), con esclusione delle opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 50 milioni per l'anno 1975;

lire 700 milioni per l'anno 1976.

Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono così stabilite:

lire 50 milioni per l'esercizio 1975;

lire 750 milioni per gli esercizi dal 1976 al 2009;

lire 700 milioni per l'esercizio 2010,

e saranno imputate al cap. 3810 (titolo II, sezione III, rubrica I, categoria XI), di nuova istituzione, denominato: « Contributi in annualità costanti trentacinquennali del cinque per cento sulla spesa per le opere di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 », dei bilanci degli esercizi 1975 e successivi.

Agli oneri medesimi si farà fronte, per l'anno 1975, con le entrate tributarie regionali; per gli anni dal 1976 al 2009, quanto a lire 630 milioni, con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quanto a lire 120 milioni con le entrate tributarie regionali; e per l'anno 2010, quanto a lire 630 milioni, con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quanto a lire 70 milioni con le entrate tributarie regionali;

e) per la concessione delle fidejussioni di cui all'art. 5, quarto comma, è autorizzato, per l'anno 1976, il limite di impegno di lire 120 milioni con imputazione al cap. 4280 (titolo II, sezione III, categoria XI), di nuova istituzione, denominato: « Fidejussione della Regione sui mutui contratti dagli enti locali, per l'esecuzione di opere pubbliche », dei bilanci regionali degli esercizi dal 1976 al 2010.

All'onere annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui allo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

In deroga al disposto della legge regionale 25 luglio 1974, n. 42, il fabbisogno di spesa per le finalità della legge regionale 15 marzo 1973, n. 17, è stabilito, limitatamente all'esercizio 1975, in L. 1.679.608.000.

Art. 5.

Al bilancio regionale dell'esercizio 1975 sono apportate, in conseguenza di quanto disposto ai precedenti articoli 3 e 4, le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3800	L.	640.391.200
Cap. 3130	»	200.000.000
	L.	840.391.200

In diminuzione:

Cap. 1300	L.	20.391.200
Cap. 3810	»	700.000.000
Cap. 4280	»	120.000.000
	L.	840.391.200

Art. 6.

All'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1975, è aggiunto il seguente:

n. 8) spese per consulenze, convegni, indagini, studi, ricerche e progettazioni: L. 200.000.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 gennaio 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 *dicembre* 1975 (*atto n.* 106) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 23 *gennaio* 1976.

ALLEGATO *A*

TABELLA

Indicazione delle opere, degli importi e dei relativi contributi assegnati in conto capitale:

Descrizione opera	Importo opera	Contributo assegnato
1) *Comune di Perugia*		
Completamento stabilimento per lo smaltimento e trasformazione dei rifiuti solidi urbani	620.000.000	500.000.000
2) *Comune di Orvieto*		
Intervento di consolidamento statico della Rupe di Orvieto	150.000.000	140.391.200
Totale		640.391.200

(1543)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760750)